

<p>Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (819.1) del 19 marzo 1976</p> <p><i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i> visti gli articoli 31bis capoversi 1 e 2, 34ter capoverso 1 lettera a, 64bis capoverso 1, 69bis capoverso 1 lettera b della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 1975, <i>decreta:</i></p>	<p>Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)</p> <p><i>Ingresso</i> visti gli articoli 95 capoverso 1, 97 capoverso 1, 110 capoverso 1 lettera a e 118 della Costituzione federale, ...</p>
	<p><i>Sostituzione di un'espressione</i> In tutta la legge l'espressione «installazioni e apparecchi tecnici» è sostituita con il termine «prodotti». In tutta la legge l'espressione «messa in circolazione» è sostituita con l'espressione «immissione sul mercato».</p>
<p>Capo I. Campo d'applicazione e definizioni</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 1</i> Capo I: Scopo, campo d'applicazione e definizioni</p>
<p>Art. 1 Campo d'applicazione</p> <p>¹ La presente legge si applica all'offerta e alla messa in circolazione di installazioni e apparecchi tecnici.</p> <p>² La legge non si applica in quanto la sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici sia garantita da altre disposizioni di diritto federale.</p>	<p>Art. 1 Scopo e campo d'applicazione</p> <p>¹ La presente legge mira a garantire la sicurezza dei prodotti e ad agevolare il libero scambio internazionale delle merci.</p> <p>² È applicabile all'offerta di prodotti e alla loro immissione sul mercato, a titolo commerciale o professionale, segnatamente da parte di produttori, importatori, distributori e prestatori di servizi.</p> <p>³ Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto altri atti normativi del diritto federale non prevedano discipline derogatorie.</p> <p>⁴ Non è applicabile all'offerta di prodotti usati e alla loro immissione sul mercato se questi:</p> <ol style="list-style-type: none"> sono ceduti quali pezzi d'antiquariato; oppure prima del loro impiego devono essere riparati o rimessi a nuovo, sempre che chi li immette sul mercato ne informi chiaramente la persona a cui li consegna.

**Legge federale sulla sicurezza delle installazioni
e degli apparecchi tecnici (819.1)**
del 19 marzo 1976

Art. 2 Definizioni

- ¹ Sono installazioni e apparecchi tecnici segnatamente le macchine, le apparecchiature, gli impianti, gli attrezzi e i dispositivi di protezione, pronti ad essere adoperati, impiegati a titolo professionale o no.
- ² Le installazioni e gli apparecchi tecnici sono considerati pronti ad essere adoperati anche se consegnati al destinatario sotto forma di pezzi staccati da inserire o da comporre.

**Legge federale sulla sicurezza dei prodotti
(LSPro)**

Art. 2 Definizioni

- ¹ È considerato prodotto ai sensi della presente legge qualsiasi cosa mobile pronta ad essere adoperata, anche se è incorporata in un'altra cosa mobile o immobile.
- ² I prodotti sono considerati pronti ad essere adoperati anche se consegnati al destinatario sotto forma di pezzi staccati da inserire o da comporre.
- ³ È considerata immissione sul mercato ai sensi della presente legge la consegna a titolo gratuito o oneroso di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo, usato, rimesso a nuovo o profondamente modificato.
- ⁴ Sono equiparati all'immissione sul mercato:
- a. l'uso proprio di un prodotto in un'azienda industriale o commerciale;
 - b. l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio;
 - c. la messa a disposizione di un prodotto a terzi.

Capo II. Condizioni per la messa in circolazione

Art. 3 Principio

Le installazioni e gli apparecchi tecnici possono essere messi in circolazione soltanto se non mettono in pericolo la vita e la salute di chi li usa e dei terzi, qualora siano utilizzati con cura e conformemente alla loro destinazione. Devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti secondo l'articolo 4 o, mancando tali requisiti, essere concepiti secondo le regole della tecnica riconosciute.

Titolo prima dell'art. 3

Cap II. Condizioni per l'immissione sul mercato

Art. 3 Principi

- ¹ I prodotti possono essere immessi sul mercato se nell'impiego conforme alla loro destinazione o in caso di uso scorretto ragionevolmente prevedibile non mettono in pericolo la sicurezza e la salute di chi li usa e di terzi. Devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e salute di cui all'articolo 4 oppure, mancando tali requisiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.
- ² Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre tenere conto:
- a. la durata prevedibile di utilizzazione di un prodotto;
 - b. dell'effetto del prodotto su altri prodotti e viceversa, sempre che il suo impiego con altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile;
 - c. del fatto che il prodotto sarà verosimilmente impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (ad es. bambini o anziani).
- ³ Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere segnalato adeguatamente mediante:
- a. la sua caratterizzazione e presentazione;
 - b. l'imballaggio e le istruzioni per il montaggio, l'installazione e la manutenzione;
 - c. avvertenze, istruzioni per l'uso e indicazioni relative al suo sgombero.

<p>Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (819.1) del 19 marzo 1976</p>	<p>Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)</p>
<p>Art. 4 Requisiti di sicurezza e di salute</p> <p>Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute tenendo conto del diritto internazionale applicabile in materia.</p>	<p>⁴ Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato è stato successivamente immesso sul mercato.</p>
<p>Art. 4a Norme tecniche</p> <p>¹ L'Ufficio federale competente designa, d'intesa con l'Ufficio federale dell'economia esterna, le norme tecniche in grado di attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.</p> <p>² Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.</p> <p>³ Può incaricare organizzazioni svizzere di normalizzazione indipendenti di elaborare tali norme tecniche.</p>	
<p>Art. 4b Conformità con i requisiti di sicurezza e di salute</p> <p>¹ Chiunque mette in circolazione installazioni o apparecchi tecnici deve poterne dimostrare la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.</p> <p>² Se le installazioni e gli apparecchi tecnici sono costruiti conformemente alle norme tecniche giuste l'articolo 4a, si presuppone che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute siano soddisfatti.</p> <p>³ Chiunque mette in circolazione installazioni e apparecchi tecnici che non corrispondono alle norme tecniche giuste l'articolo 4a deve poter dimostrare che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono rispettati in altro modo.</p> <p>⁴ Se nessun requisito essenziale di sicurezza e di salute è stato precisato, si deve poter dimostrare che l'installazione o l'apparecchio tecnico è stato costruito conformemente alle norme tecniche riconosciute.</p>	<p>Art. 4b Conformità con i requisiti di sicurezza e di salute</p> <p>¹ Chiunque immette sul mercato un prodotto deve poterne dimostrare la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).</p> <p>² Si presume che il prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 4a soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.</p> <p>³ Chi immette sul mercato un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 4a deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.</p> <p>⁴ Se non è stato precisato nessun requisito essenziale di sicurezza e di salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.</p>

<p>Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (819.1) del 19 marzo 1976</p>	<p>Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)</p>
<p>Art. 5 Valutazione della conformità</p> <p>¹ Il Consiglio federale disciplina:</p> <p>a. la procedura di controllo della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute;</p> <p>b. l'utilizzazione del contrassegno di conformità.</p> <p>² Per le installazioni e gli apparecchi che presentano un rischio più elevato, può essere che la conformità sia certificata da un apposito organo di valutazione.</p> <p>³ Il Consiglio federale può concludere accordi con gli Stati esteri per il riconoscimento reciproco di rapporti d'esame e prove di conformità.</p>	
	<p><i>Titolo prima dell'art. 5a</i></p> <p>Capo IIa (nuovo). Obblighi consecutivi all'immissione sul mercato</p>
	<p>Art. 5a</p> <p>¹ Il fabbricante o importatore che ha immesso sul mercato un prodotto deve, per la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto ma al massimo per dieci anni, adottare misure adeguate al fine di:</p> <p>a. individuare i pericoli che potrebbero essere connessi con tale prodotto, tenendo conto di un eventuale uso scorretto;</p> <p>b. poter prevenire eventuali pericoli.</p> <p>² Deve esaminare con la debita cura i reclami relativi alla sicurezza del prodotto e, se necessario, effettuare campionature.</p> <p>³ Qualora il fabbricante o un altro responsabile dell'immissione sul mercato constati che il suo prodotto mette in pericolo la sicurezza o la salute dell'utente o di terzi, comunica senza indugio all'organo esecutivo competente:</p> <p>a. tutte le indicazioni che consentono un'identificazione precisa del prodotto;</p> <p>b. una descrizione completa del pericolo che può essere connesso a tale prodotto;</p> <p>c. tutte le informazioni disponibili che possono contribuire alla tracciabilità del prodotto;</p> <p>d. le misure adottate per prevenire il pericolo, come ad esempio avvertimenti, blocco delle vendite, il ritiro dal mercato o il richiamo del prodotto.</p>

<p>Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (819.1) del 19 marzo 1976</p>	<p>Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)</p>
<p>Capo III. Autorità e esecuzione</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 6</i> Capo III.: Autorità, esecuzione e finanziamento</p>
<p>Art. 6 Vigilanza e esecuzione</p> <p>Riservata la competenza della Confederazione, l'esecuzione della legge incombe ai Cantoni e alle organizzazioni specializzate e istituzioni che ne sono autorizzate. Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione e disciplina il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici.</p>	
<p>Art. 7 Tasse</p> <p>Per il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici da parte degli organi esecutivi possono essere riscosse tasse. Il dipartimento competente emana l'ordinamento delle tasse.</p>	<p>Art. 7 Emolumenti e finanziamento dell'esecuzione</p> <p>¹ Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dell'esecuzione.</p> <p>² Per il controllo dei prodotti, gli organi esecutivi possono riscuotere emolumenti. L'ufficio federale competente emana la relativa ordinanza.</p>
<p>Art. 8 Pubblicazione</p> <p>Le norme tecniche giusta l'articolo 4a sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.</p>	
<p>Art. 9 Commissione delle installazioni e degli apparecchi tecnici</p> <p>¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione delle installazioni e degli apparecchi tecnici composta di 15 membri al massimo. La commissione può costituire comitati tecnici, permanenti o no, i cui membri non devono necessariamente appartenere. I comitati si organizzano da sé. La durata del mandato commissionale corrisponde a quella dei funzionari federali.</p> <p>² La commissione presta consulenza al Consiglio federale per l'esecuzione della legge.</p>	<p>Art. 9 <i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 10 Obbligo di dare informazioni e di serbare il segreto</p> <p>¹ I mandatari degli organi esecutivi e di vigilanza possono controllare installazioni e apparecchi tecnici in circolazione e, all'occorrenza, prelevare campioni.</p> <p>² Ai mandatari devono essere date gratuitamente tutte le informazioni necessarie e</p>	

<p>Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (819.1) del 19 marzo 1976</p>	<p>Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)</p>
<p>dev'essere concesso loro di consultare i documenti, in particolare il certificato di conformità.</p> <p>³ I mandatarî devono serbare il segreto a meno che gli accertamenti fatti non siano importanti per la sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici o per lo scambio di esperienze sulle misure tecniche di sicurezza.</p>	
<p>Art. 11 Misure amministrative</p> <p>¹ ... abrogato</p> <p>² Nell'ambito della procedura di controllo successivo, gli organi esecutivi possono ordinare che installazioni e apparecchi tecnici non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute o alle regole della tecnica riconosciute non siano più messi in circolazione. In caso di grave pericolo, essi possono inoltre ordinarne il sequestro o la confisca.</p> <p>³ È applicabile la legge federale sulla procedura amministrativa.</p>	<p>Art. 11 Misure amministrative</p> <p>¹ Se dal controllo o dall'esame risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute o allo stato della scienza e della tecnica, l'organo esecutivo dispone le misure adeguate.</p> <p>² Se necessario a tutela della sicurezza o della salute, l'organo esecutivo può proibire la continuazione dell'immissione sul mercato, disporre il richiamo, il sequestro o la confisca.</p> <p>³ È applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968 sulle procedura amministrativa.</p> <p>⁴ Gli organi esecutivi possono avvertire il pubblico del pericolo di taluni prodotti qualora chi li immette sul mercato non adotti, o non abbia adottato per tempo, misure efficaci. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.</p>
<p>Art. 12 Rimedi giuridici</p> <p>¹ Le decisioni degli organi esecutivi cantonali sono impugnabili secondo la procedura cantonale. Le decisioni cantonali di ultima istanza e le decisioni delle organizzazioni specializzate e delle istituzioni sono impugnabili mediante ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni. Contro le decisioni di questa commissione può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.</p> <p>² Sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.</p>	
	<p>Art. 12a (nuovo) Protezione dei dati e assistenza amministrativa</p> <p>¹ Gli organi di controllo sono autorizzati a trattare i dati personali, inclusi quelli relativi a perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali; a tal fine sono applicabili le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali secondo l'articolo 18 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.</p>

<p>Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (819.1) del 19 marzo 1976</p>	<p>Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)</p>
<p>Capo IV. Disposizioni penali</p>	<p>² Gli organi di controllo possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario ai fini di un'esecuzione uniforme della legge, scambiarseli a vicenda.</p> <p>³ La concessione dell'assistenza amministrativa è retta dagli articoli 21 e 22 LOTC.</p>
<p>Capo IV. Disposizioni penali</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 13</i></p> <p>Capo IV. Disposizioni penali</p>
<p>Art. 13 Contravvenzioni</p> <p>1. Chiunque offre o mette in circolazione installazioni o apparecchi tecnici che non soddisfano le condizioni della presente legge, chiunque usa illecitamente di un contrassegno, chiunque nega agli organi esecutivi e di vigilanza o ai loro mandatari di ispezionare o esaminare installazioni e apparecchi tecnici, chiunque viola l'obbligo di dare informazioni, chiunque viola l'obbligo di serbare il segreto, è punito, se ha agito intenzionalmente, con l'arresto o con la multa.</p> <p>2. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.</p> <p>3. Sono applicabili il Codice penale svizzero e l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo.</p>	<p>Art. 13 Delitti</p> <p>¹ Chiunque intenzionalmente immette sul mercato un prodotto che nell'impiego conforme alla sua destinazione o in caso di uso scorretto ragionevolmente prevedibile mette in pericolo la sicurezza e la salute di chi lo usa o di terzi, è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.</p> <p>² Se l'autore ha agito per mestiere o per fine di lucro, la pena è la detenzione fino a cinque anni o la multa fino a 200 000 franchi.</p> <p>³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa.</p> <p>⁴ Per il rimanente sono applicabili gli articoli 23–28 LOTC.</p>
<p>Art. 13a Contravvenzioni</p> <p>¹ È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> pubblicizza un prodotto che non soddisfa le condizioni della presente legge; immette sul mercato un prodotto senza adempiere i requisiti di cui all'articolo 3 capoverso 3; usa illecitamente un contrassegno; nega agli organi esecutivi o ai loro mandatari l'ispezione o l'esame di un prodotto o ne ostacola il controllo; viola l'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 10 capoverso 2 o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 5a capoverso 3. <p>² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.</p> <p>³ Sono applicabili il Codice penale e l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.</p>	<p>Art. 13a Contravvenzioni</p> <p>¹ È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> pubblicizza un prodotto che non soddisfa le condizioni della presente legge; immette sul mercato un prodotto senza adempiere i requisiti di cui all'articolo 3 capoverso 3; usa illecitamente un contrassegno; nega agli organi esecutivi o ai loro mandatari l'ispezione o l'esame di un prodotto o ne ostacola il controllo; viola l'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 10 capoverso 2 o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 5a capoverso 3. <p>² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.</p> <p>³ Sono applicabili il Codice penale e l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.</p>

<p>Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (819.1) del 19 marzo 1976</p>	<p>Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)</p>
<p>Art. 14 Arricchimento indebito Il giudice può condannare l'autore a pagare allo Stato una somma corrispondente al massimo all'arricchimento indebito ottenuto con l'infrazione.</p>	
<p>Art. 15 Azione penale L'azione penale spetta ai Cantoni.</p>	
<p>Capo V. Disposizioni finali</p>	
<p>Art. 16 Esecuzione e entrata in vigore ¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo. ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Esso emana le disposizioni esecutive.</p>	
	<p>Disposizioni transitorie della modifica del ... 2007 ¹ I prodotti che soddisfano i requisiti del diritto anteriore possono essere immessi sul mercato sino al 31 dicembre 2009. ² Entro il 31 dicembre 2009 ogni produttore o importatore deve creare i presupposti necessari per l'attuazione dell'articolo 5a capoverso 1.</p>